

Direzione Tecnica

MINISTERO DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario
Via Caraci, 36
00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE
(secondo indirizzo)
Loro Sedi

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
S. M. Uff. Movimenti e Trasporti
V.le Castro Pretorio, 123
00185 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Sig. Amministratore Delegato
Sede

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo)
Loro Sedi

Oggetto: Prescrizione concernente “Attivazione SCMT sulla linea Albate-Molteno”.

Gli artt. 25 e 27, commi 3 del D.L.vo del 10 agosto 2007 n. 162 dispongono che “in attesa del riordino del quadro normativo nazionale di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), l’attribuzione di funzioni e compiti in materia di sicurezza a soggetti diversi dall’Agenzia, prevista in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 nonché dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, nonché da qualsiasi altra norma legislativa e regolamentare anche di carattere tecnico, resta efficace nei limiti della compatibilità con il recepimento della direttiva 2004/49/CE operato dal presente decreto” e “al fine di garantire la continuità del presidio della sicurezza ferroviaria e nello svolgimento dei compiti in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria, nelle more dell’assunzione da parte dell’Agenzia delle competenze in materia di sicurezza di cui al presente decreto, come disciplinata dall’art. 4 resta fermo il vigente quadro normativo in materia, sia per quanto concerne i compiti del Ministero dei trasporti che quelli del gestore dell’infrastruttura R.F.I. S.p.A.”

In conformità a quanto sopra, si prescrive che sulla linea Albate – Molteno della DCM di Milano, esercitata a Dirigenza Locale con le stazioni di Cantù e Merone munite di segnali di protezione di 2^a categoria, venga attivato il Sistema Controllo Marcia Treni (SCMT) previa adozione delle norme in vigore con le seguenti integrazioni:



- il sistema verifica anche il rispetto dei segnali fissi di 2^a categoria;
- i segnali di 2^a categoria devono essere sempre preceduti dal segnale di attenzione (Art. 28 comma 1 a) RS). Inoltre, il PI ubicato in corrispondenza del punto protetto (art. 45 comma 3 RS) ubicato a valle del segnale di protezione di 2^a categoria, deve essere segnalato sul terreno con uno specifico *“Picchetto a sezione circolare con testa a semisfera dipinto in colore arancione, bianco e nero, ad alto potere rifrangente;*
- i treni non possono essere esonerati da una precedente stazione a superare il segnale di 2^a categoria disposto a via impedita (art. 50 comma 1 RS);
- negli impianti muniti di segnali di 2^a categoria, nel caso di ripresa della corsa del treno con segnale disposto a via impedita il PdC deve eseguire l'operazione di *“Supero Rosso”* (punto 18.4 All. XIV Ter IPCL) per il superamento del picchetto di cui al precedente alinea;
- nelle stazioni munite di segnali di protezione di 2^a categoria il PdC deve sempre percorrere l'itinerario di arrivo/partenza/transito non superando la velocità di 30 km/h;

Nelle stazioni munite di segnale di protezione di 2^a categoria, nel caso particolare di arresto del treno per guasto a terra con intervento della frenatura d'urgenza comandata dal SSB a seguito della perdita delle informazioni relative al PI ubicato in corrispondenza del segnale di attenzione oppure in corrispondenza del punto protetto oppure in uscita dalla stazione, dovrà essere rispettato quanto di seguito indicato:

- Il PdC, dopo l'arresto del treno, per la comunicazione dell'anormalità al DM e la successiva ripresa della corsa deve rispettare quanto previsto al punto 18.7 dell'Allegato XIV ter dell'IPCL (*Ripresa della corsa dopo una frenatura d'urgenza fino all'arresto del treno comandata dal SSB per guasto/anormalità al SST – mancata o incompleta trasmissione a bordo delle informazioni, perdita dei PI, ecc.*).
- Il DM, al ricevimento della comunicazione relativa al guasto da parte del PdC, per autorizzare il proseguimento del treno, deve adottare le norme previste dall'art. 1 della Disposizione n° 11 del 16 marzo 2007 (*Perdita delle informazioni relative ai segnali*), fino alle ore 24.00 del 30 giugno 2008 e le norme previste dall'art. 4 della Disposizione n° 47 del 23 ottobre 2007 (*Perdita delle informazioni relative ai segnali*), a partire dalle ore 00.01 del 01 luglio 2008.

Le IF restano incaricate di informare il dipendente personale interessato.

Il presente provvedimento viene emanato ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 così come modificato dal suddetto decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

La presente Prescrizione entrerà in vigore alle ore 00.01 del 10 marzo 2008.

Michele Mario Elia